

IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR DELLA SARDEGNA SUL DIRITTO AL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON HANDICAP GRAVE

La sentenza del Tar della Sardegna n. 699/2011, decisa il 22 giugno 2011 e depositata in Segreteria il 5 luglio scorso, è estremamente importante non solo perché ha confermato il diritto esigibile degli alunni con handicap in situazione di gravità al sostegno scolastico, ma anche per aver riconosciuto in euro 3mila il risarcimento del danno esistenziale provocato dal numero delle ore assegnate di sostegno insufficienti a garantire il rapporto 1/1.

Inoltre il Tar ha condannato il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento delle spese e onorari di giudizio a favore della parte ricorrente liquidandole forfettariamente in euro 3.500,00.

Il risarcimento del danno esistenziale sancito dal provvedimento in oggetto si pone sullo stesso piano della sentenza della Sezione prima del Tar della Lombardia n. 785/2011 decisa il 9 marzo 2011 e depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese in cui il Comune di Dresano (cfr. *Prospettive assistenziali*, n. 174, 2001, pag. 54) era stato condannato a versare la somma di euro 2.200,00 per il danno esistenziale subito da una persona con handicap invalidante grave a causa del differimento di due mesi della data di inizio della frequenza del centro diurno.

Per quanto concerne la vicenda esaminata dal Tar della Sardegna risulta che la scuola, sulla base delle richieste del Consiglio di classe e dell'équipe psicopedagogica in sede di formazione del Pep (Progetto educativo personalizzato), aveva richiesto per l'anno scolastico 2010/2011 il supporto dell'insegnante di sostegno in rapporto 1/1.

Detto supporto era stato assegnato inizialmente per un numero di ore inferiore a quelle necessarie, mentre dopo il ricorso presentato dai genitori del minore C. D., la Direzione scolastica regionale aveva soddisfatto la richiesta di sostegno per il rapporto 1/1.

Nel valutare la domanda risarcitoria il Tar

della Sardegna ha precisato che «l'operato dell'Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola, è illegittimo» ricordando che nella sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 era stato puntualizzato che «sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell'individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati».

Inoltre ha ricordato che «il diritto all'istruzione dei disabili ed alla loro integrazione scolastica è previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge che – come già evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 – riconosce che la partecipazione del disabile al processo educativo può contribuire in modo decisivo e stimolare le potenzialità dello svantaggiato».

Nel provvedimento in oggetto viene ribadito che «se si tiene in giusto conto il testo dell'articolo 38 della Costituzione (“Gli inabili al lavoro ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avanzamento professionale”) il diritto del disabile all'istruzione si configura come un “diritto fondamentale”, che va assicurato mediante “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione”».

Nella sentenza in oggetto viene altresì ricordato che «per i disabili in condizione di gravità, il legislatore con la legge 27 dicembre 1997, n. 949, all'articolo 40, comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in base al rapporto alunni-docenti, criterio minimo invero sostituito con il principio delle “Effettive esigenze rilevate”, introdotto dall'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

www.fondazionepromozionesociale.it